



Arbitro per le Controversie Finanziarie

Decisione n. 5888 del 4 ottobre 2022

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Cons. Avv. D. Morgante – Membro

Prof. Avv. G. Olivieri – Membro supplente

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro

Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. G. Guizzi

nella seduta del 19 settembre 2022, in relazione al ricorso n. 7601, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

1. La controversia sottoposta alla cognizione dell'Arbitro concerne il tema dell'inadempimento dell'intermediario nella prestazione dei servizi di investimento, in particolare sotto il profilo dell'inadempimento degli obblighi di informazione sulle caratteristiche dello strumento finanziario e dell'omessa rilevazione dell'inadeguatezza dell'operazione rispetto al profilo. Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento e considerati come rilevanti dal Collegio ai fini della decisione.

2. Dopo aver presentato reclamo in data 10 dicembre 2020, cui l'intermediario ha dato riscontro con nota del 12 febbraio 2021 in maniera non giudicata

soddisfacente, il ricorrente, avvalendosi dell'assistenza di un difensore, si è rivolto all'Arbitro per le Controversie Finanziarie rappresentando quanto segue.

Il ricorrente premette di aver acquistato, a seguito di consulenza prestata dall'intermediario, undici “*Certificates Leonteq B07GN2107.0*” (nel prosieguo anche semplicemente “i *Certificates*”) per un controvalore complessivo di € 10.945,02. Il ricorrente precisa che i primi sei *Certificates* sono stati acquistati il 26 agosto 2019, per un controvalore di € 5.895,45, mentre la seconda *tranche* di cinque *Certificates* è stata acquistata il successivo 24 gennaio 2020, per un controvalore di € 5.049,57.

Il ricorrente – che sottolinea come nel mese di luglio 2020 il valore di borsa dei *Certificates* abbia subito un tracollo fin quasi ad azzerarsi, a causa della dichiarazione di insolvenza dell'emittente – deduce in primo luogo il carattere non corretto della profilatura. In particolare, il ricorrente contesta la genuinità e la spontaneità delle risposte fornite al questionario e, conseguentemente, la correttezza del profilo di investitore “*dinamico con propensione medio alta al rischio*” che gli è stato attribuito. Si tratterebbe, a dire del ricorrente, di una profilatura opportunistica predisposta dall'intermediario «*al fine di tarare artatamente il suo profilo su un investimento oggettivamente a lui inadatto e che mai avrebbe gradito se ne avesse avuto preventiva conoscenza*», come dimostrerebbe il fatto che dalle «*informazioni socio-demografiche raccolte nel dossier*» emerge che egli «*è un lavoratore dipendente con grado di istruzione medio (diploma di scuola superiore) che con il proprio stipendio deve far fronte alle esigenze di una famiglia monoreddito con due figli piccoli*».

Il ricorrente lamenta il non corretto adempimento degli obblighi di informazione. Al riguardo il ricorrente si duole del fatto che l'intermediario gli abbia consegnato il KID solo al momento della sottoscrizione dei *Certificates*, e non invece «*in tempo utile prima della sottoscrizione, come autodifensivamente, ma falsamente, riportato nella modulistica*». Il ricorrente deduce, in ogni caso, che il KID non sarebbe mezzo idoneo a colmare il *deficit* informativo, risultando «*il tecnicismo lessicale del documento chiaramente sviante*».

Il ricorrente deduce, infine, anche l'inadeguatezza dell'investimento non solo rispetto al suo reale profilo di investitore, che sarebbe di carattere conservativo, ma anche rispetto a quello dinamico formalmente attribuitogli, giacché i *Certificates* «sono strumenti derivati di estrema complessità e di elevatissima rischiosità tali da essere compatibili esclusivamente con una strategia di investimento aggressiva e con una propensione al rischio massima».

Sulla base di quanto esposto, il ricorrente conclude chiedendo al Collegio di dichiarare l'intermediario tenuto al risarcimento del danno, che quantifica in misura pari al capitale complessivamente investito.

3. L'intermediario si è costituito nei termini prescritti dal Regolamento ACF, chiedendo il rigetto del ricorso.

Il resistente ricostruisce l'operatività del ricorrente oggetto del contendere. In particolare, l'intermediario sottolinea che già prima di eseguire le operazioni contestate, e segnatamente in data 24 aprile 2019, il ricorrente aveva acquistato i *Certificates* per un controvalore € 5.895,45 e che essi erano stati regolarmente rimborsati in data 8 agosto. Secondo il resistente, dunque, la ragione per cui il ricorrente si sarebbe risolto a eseguire le operazioni oggetto del contendere è da ricercarsi nel fatto che il precedente investimento nello strumento finanziario si era rivelato particolarmente redditizio.

Il resistente contesta quanto dedotto dal ricorrente. Dopo aver rammentato di aver proceduto alla consegna del KID, e dunque di avere in tal modo assolto gli obblighi di informazione precontrattuale sulle caratteristiche dello strumento finanziario, l'intermediario – che contesta di aver raccomandato l'investimento, che sostiene essere stato autonomamente deciso dal ricorrente - segnala di aver svolto la valutazione di adeguatezza, che ha dato esito positivo solo in occasione della prima serie di operazioni, quelle del 26 agosto 2019, per quella successiva avendo dato esito negativo per eccesso di concentrazione.

L'intermediario respinge l'addebito di aver artefatto la profilatura, orientando le risposte del ricorrente, e richiama il principio ripetutamente affermato dall'Arbitro che con la sottoscrizione del questionario il cliente assume la paternità delle risposte contenute in tale documento.

Il resistente contesta, infine, la quantificazione del danno, sottolineando che il ricorrente ha comunque conseguito dall'investimento proventi per € 1.229,88, che andrebbero in ogni caso detratti da un eventuale risarcimento.

4. Il ricorrente non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni integrative ai sensi dell'art. 11, comma 5, Regolamento ACF.

DIRITTO

1. Il ricorso non può, nel complesso, trovare accoglimento.

Per quanto concerne le contestazioni riguardanti il carattere opportunistico della profilatura e il fatto che le risposte sarebbero state orientate dal resistente, l'affermazione non è suffragata da alcuna prova, sicché deve trovare applicazione, nel caso in esame, il principio di autoresponsabilità più volte affermato dall'ACF che comporta - come rammentato dal resistente - che con la sottoscrizione del questionario il cliente assume la paternità delle dichiarazioni rese, a cui deve considerarsi pertanto vincolato.

Né, d'altra parte, emergono dagli atti elementi di carattere oggettivo che permettano di considerare le risposte rese, e il conseguente profilo attribuito, come manifestamente inattendibili, anche le stesse informazioni demografiche - che peraltro indicano, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, che il ricorrente era semplicemente coniugato ma senza persone a carico - non essendo di per sé sufficienti per considerare inattendibili le risposte rese in relazione agli obbiettivi di investimento o la tolleranza al rischio.

2. Parimenti infondata è la doglianza riguardante l'inadempimento degli obblighi informativi.

Al riguardo è lo stesso ricorrente ad ammettere di aver ricevuto la consegna del KID, ossia del documento recante le informazioni chiave sulle caratteristiche dell'investimento e che nel sistema delineato dal legislatore eurounitario rappresenta lo strumento che serve a colmare le asimmetrie informative di cui l'investitore è vittima, in modo da consentirgli di assumere una consapevole scelta di investimento.

Sotto questo aspetto non può dunque seguirsi la tesi del ricorrente, secondo cui la connotazione pur sempre tecnica del KID lo renderebbe strumento intrinsecamente inidoneo ad assolvere gli obblighi informativi. Accogliendola si finirebbe, infatti, per mettere in discussione la stessa scelta normativa, che appunto identifica in tale documento il mezzo necessario e sufficiente per mettere l'investitore in condizione di agire in maniera consapevole.

D'altra parte, l'assunto del ricorrente appare anche in concreto infondato, dal momento che, per un verso, (i) non è dimostrata la falsità dell'attestazione ivi contenuta che il documento sia stato consegnato in tempo utile, e dunque anticipatamente rispetto alla sottoscrizione, e, per altro verso, (ii) che il documento in questione esprime comunque, in formula sintetica, con l'indicazione di un livello di rischio dello strumento pari a "6" su di una scala di "7, l'elevata rischiosità del *Certificate*. Quand'anche si volesse assumere la poca dimestichezza finanziaria del ricorrente, l'uso di un indicatore numerico di rischiosità era comunque facilmente intellegibile dal ricorrente, e doveva metterlo sull'avviso che si trattava di un livello di rischio evidentemente assai elevato.

3. A quanto precede si deve poi aggiungere che le operazioni contestate non erano neppure le prime eseguite dal ricorrente e che avessero ad oggetto i *Certificates*.

Il ricorrente aveva, infatti, già acquistato lo strumento finanziario oggetto del contendere alcuni mesi prima, chiudendo l'operazione con profitto, sicché può assumersi, almeno in ossequio al principio del "*più probabile che non*", che la scelta di reiterare l'operazione fosse dovuta anche all'intervenuta assunzione di una certa dimestichezza quanto meno con le caratteristiche di base dello strumento.

4. Si deve, infine, osservare che rispetto ad entrambe le operazioni è stata eseguita dal resistente la valutazione di adeguatezza, e che la stessa ha dato, nella seconda occasione, un esito negativo, per essere stato rilevato un eccesso di concentrazione sullo strumento.

Ne consegue, pertanto, che il ricorrente era stato messo sull'avviso della rischiosità della posizione che veniva assumendo, ed era allora anche in condizione, ove avesse voluto cautelarsi, di astenersi dal darvi esecuzione: cosa che, invece, non ha fatto.

PQM

Il Collegio respinge il ricorso.

Il Presidente

Firmato digitalmente da:

Gianpaolo Eduardo Barbuzzi